



OGGETTO: Procedura valutativa per la chiamata di due Professori di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli Ordinamenti didattici universitari;
- VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "*Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente la "*Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23 dicembre 1999*";
- VISTO il "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*", ed in particolare l'articolo 38 riguardante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accREDITAMENTO delle Università Telematiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "*Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*";
- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, denominato "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 con cui è stato emanato il "*Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata*", a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante il "*Riordino del Consiglio Universitario Nazionale*", ed in particolare l'articolo 2, comma 1;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il "*Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*";
- VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 recate "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria*";



- VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180 recante *“Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”*;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* ed in particolare l’articolo 24, comma 6, che prevede la chiamata nel ruolo di Professore di prima e seconda fascia di Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, con le procedure dell’art. 24, comma 5, della stessa Legge;
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 contenente i *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato emanato il *“Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’articolo 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 concernente il *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 recante la *“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 con cui è stato emanato il *“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 giugno 2016, n. 494 con cui è stata emanata la rettifica all’Allegato “A” del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- VISTO il Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, con cui è stata indetta la Procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia, per la tornata 2016-2018;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 196 relativo in particolare alla definizione di specifici requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all’Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2022 concernente l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2022;



RICHIAMATA	la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2022 – acquisito il parere positivo del Senato Accademico espresso in data 15 dicembre 2022 - ha confermato l'eventuale possibilità di svolgere in modalità telematica i lavori delle Commissioni giudicatrici unitamente ai colloqui e/o alla prova didattica;
RICHIAMATO	lo Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 25 del 31 gennaio 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Professori di I e di II fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
RICHIAMATA	la delibera con cui il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione ha richiesto l'istituzione di un posto di Professore Ordinario nel S.C. 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicomетria - da coprire mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
RICHIAMATA	la delibera con cui il Consiglio della Facoltà di Ingegneria ha richiesto l'istituzione di un posto di Professore Ordinario nel S.C. 08/B1 – Geotecnica - da coprire mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
RICHIAMATA	la delibera del 19 aprile 2024 con cui il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 aprile 2024, ha approvato la copertura dei due posti richiesti, autorizzando l'indizione della procedura valutativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA	la normativa vigente che disciplina lo stato giuridico ed economico del personale docente e ricercatore delle Università;
ACCERTATA	la necessaria copertura finanziaria;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È indetta una procedura valutativa per la copertura di due posti di Professore Universitario di I fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle specifiche indicate nell'allegato bando.

Art. 2

Il bando, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, è reso disponibile sul sito informatico dell'Università, nella sezione bandi e concorsi e verrà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

ROMA, 24 APRILE 2024



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 24 APRILE 2024, N.1

Procedura valutativa per la chiamata di due Professori di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1

Indizione della procedura di selezione

E' indetta una procedura valutativa per la chiamata di due Professori di prima fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei Professori di ruolo di prima e seconda fascia, sulla base delle seguenti specifiche:

CODICE 1	
POSTI	1
FACOLTÀ	Scienze della Formazione
SETTORE CONCURSALE	11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologie e Psicometria
SPECIFICHE FUNZIONI CHE IL PROFESSORE DOVRÀ SVOLGERE	Insegnamento in Corsi di Laurea, sia triennale che Magistrale, svolgimento di esercitazioni e-learning, aule virtuali e seminari d'integrazione, partecipazione a commissioni di esame, attività di relatore di tesi di laurea, attività seminariale e di tutorato agli studenti, attività scientifica e organizzativa.
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI	15

CODICE 2	
POSTI	1
FACOLTÀ	Ingegneria
SETTORE CONCURSALE	08/B1 – Geotecnica
SPECIFICHE FUNZIONI CHE IL PROFESSORE DOVRÀ SVOLGERE	Insegnamento in Corsi di Laurea, sia triennale che Magistrale, svolgimento di esercitazioni e-learning, aule virtuali e seminari d'integrazione, partecipazione a commissioni di esame, attività di relatore di tesi di laurea, attività seminariale e di tutorato agli studenti, attività scientifica e organizzativa.
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI	15



Art. 2

Requisiti per la partecipazione alla selezione

Alle procedure selettive di cui all'articolo 1, possono partecipare esclusivamente i Professori di seconda fascia e i Ricercatori a tempo indeterminato, già in servizio presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la prima fascia, in corso di validità, per i Settori Concorsuali indicati dai Codici 1 e 2.

Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le candidate e i candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione.

Alle procedure selettive di cui all'articolo 1, non possono partecipare:

- a) coloro che abbiano un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- b) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- c) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;
- d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Art. 3

Domanda di ammissione e modalità di presentazione

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva di cui all'articolo 1, sono tenuti a farne domanda al Magnifico Rettore utilizzando l'apposito **Modulo "A"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema presente nel Modello A, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, e corredata di tutta la documentazione, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore e recapitata, **entro le ore 23:59 (ora italiana) del quindicesimo giorno decorrente da quello successivo alla data del presente Decreto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.** La domanda deve essere trasmessa seguendo esclusivamente la procedura telematica di seguito descritta:

- ✓ accedere alla pagina Bandi e Concorsi presente nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/;
- ✓ scegliere il concorso desiderato; cliccare sul pulsante **"Partecipa"**. Se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link **"Registrati per partecipare"** ed inserire tutte le informazioni richieste;
- ✓ al termine della suddetta procedura si riceverà una mail, all'indirizzo inserito in fase di registrazione, che conterrà un link per attivare l'account;
- ✓ attivato l'account, si verrà nuovamente reindirizzati alla pagina del concorso scelto in precedenza, dove sarà possibile allegare la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione in essa richiamata e richiesta;



- ✓ attraverso il pulsante “Sfoglia” sarà possibile individuare sul proprio computer i files da caricare. Il peso di ciascun allegato non dovrà superare i 15 MB;
- ✓ giunti a questa fase della procedura, il Candidato potrà, alternativamente:
 - a) **premere il tasto “invia i documenti”**: si riceverà una mail di conferma dell’avvenuto invio. Da questo momento non sarà più possibile modificare e/o integrare i documenti allegati, ma solo prenderne visione;
 - b) **premere il tasto “salva in bozza”**: i files caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento **entro e non oltre la data di scadenza del Bando**. Da quel momento in poi rimarranno a disposizione in sola consultazione.

In ogni caso, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, è indispensabile premere il tasto “invia i documenti” che altrimenti rimarrebbero visibili solo al Candidato.

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte.

Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti dovuti a sovraccarico del sistema informatico in prossimità della scadenza.

La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, i seguenti elementi:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- domicilio eletto ai fini del concorso;
- recapito telefonico e/o di cellulare;
- indirizzo e-mail istituzionale;
- gli estremi della procedura selettiva alla quale il candidato chiede di essere ammesso (Decreto Rettorale di indizione della procedura; Codice; Settore Concorsuale; Facoltà);

Ogni eventuale variazione della residenza, del domicilio eletto, del recapito telefonico, dell’indirizzo e-mail, dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione universitaria la quale non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento. L’Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda l’interessato dovrà **dichiarare**, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. la cittadinanza posseduta;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza e l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso;
4. il godimento dei diritti civili e politici e il Comune nelle cui liste è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5. di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei Settori Concorsuali indicati dai Codici 1 e 2 dell’articolo 1 del presente provvedimento;
6. di non avere un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
7. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;



8. di non avere procedimenti e processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e processi penali pendenti;
9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;
10. di autorizzare la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, degli atti concernenti la procedura;

Alla domanda dovranno essere **allegati**:

- a) curriculum della propria attività didattica e scientifica, redatto in lingua italiana o inglese, datato e firmato;
- b) documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2;
- c) titoli, con relativo elenco, ritenuti comunque utili ai fini della procedura. I suddetti documenti potranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
 - ✓ copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "C"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante;
 - ✓ autocertificazione effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "B"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- e) fotocopia del codice fiscale;
- f) pubblicazioni e relativo elenco datato e sottoscritto, nel limite massimo individuato all'articolo 1 del presente bando, che si intende far valere ai fini della partecipazione alla procedura selettiva. Per le modalità di invio si rimanda al successivo articolo 4;
- j) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, datato e sottoscritto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, questa Amministrazione universitaria non accetta certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Ateneo per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Art. 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende far valere ai fini della presente procedura selettiva devono essere numerate in ordine progressivo come da relativo elenco di cui al precedente articolo 3 nel rispetto del numero massimo previsto dal precedente articolo 1 ed allegate alla domanda entro il termine perentorio di presentazione della stessa. In caso di superamento del limite massimo di cui all'articolo 1 del presente bando, la Commissione giudicatrice valuterà le pubblicazioni scientifiche secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito. In caso di assenza



dell'elenco e di superamento del numero massimo previsto dal precedente articolo 1, la Commissione giudicatrice non valuterà alcuna pubblicazione.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non allegate, o l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda, non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Il candidato può produrre le pubblicazioni scientifiche nella seguente modalità:

- ✓ in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa utilizzando l'apposito **Modulo "C"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. La dichiarazione dovrà contenere indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e alla data di pubblicazione ed eventualmente al numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavate.

Sono valutabili le pubblicazioni edite, ivi compresi gli estratti di stampa, e i testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Per le pubblicazioni edite stampate in Italia entro il 1° settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660:

"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

Dalla data del 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con il D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252.

L'assolvimento di tali obblighi deve risultare da idonea documentazione oppure da autocertificazione effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "B"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante.

Per le pubblicazioni edite stampate all'estero, deve risultare la data e il luogo di pubblicazione, oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Alle pubblicazioni redatte in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i testi accettati per la pubblicazione, deve essere allegata la relativa lettera di accettazione della casa editrice sottoscritta dal responsabile della stessa. Tale lettera può essere presentata in una delle seguenti modalità:

- ✓ copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "C"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante;
- ✓ autocertificazione effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa utilizzando l'apposito **Modulo "B"**, allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato nella parte che lo riguarda. A tal fine il candidato potrà allegare una dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che attesti il proprio contributo.

Art. 5

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti potrà essere disposta in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato agli interessati. Sono causa di esclusione i seguenti motivi:



- ✓ presentazione della domanda e delle pubblicazioni oltre il termine perentorio di scadenza del bando; in caso di mancata presentazione delle sole pubblicazioni, il candidato verrà ammesso alla procedura ma la valutazione sarà limitata ai soli titoli e non terrà conto della produzione scientifica;
- ✓ presentazione della domanda in modalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 3;
- ✓ mancanza della domanda di partecipazione;
- ✓ mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 2;
- ✓ mancanza degli elementi di cui all'articolo 3;
- ✓ mancata sottoscrizione della domanda e delle autocertificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Art. 6

Rinuncia alla procedura

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura selettiva potrà essere formalizzata, in qualunque fase della stessa, sottoscrivendo l'apposito **Modulo "D"** allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. Il modulo suddetto, unitamente alla copia di un documento in corso di validità, potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:

- spedizione a mezzo corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Ripartizione Personale Docente e Ricercatore sita in Roma alla Via Plinio n. 44 - 00193;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: rettorato@pecunimarconi.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.

Art. 7

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, appartenenti ai ruoli di I fascia, o ad essi equiparati, ovvero Professori Straordinari a t.d. (ex art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230).

I membri della Commissione possono anche appartenere ai ruoli di altri Atenei italiani ovvero ai ruoli equivalenti di Atenei stranieri.

Può essere altresì prevista la nomina di un congruo numero di membri supplenti, appartenenti ai medesimi ruoli.

La nomina è disposta dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva e la sua composizione è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo, nella Sezione Bandi e Concorsi all'indirizzo www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/. Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale, decorre il termine di trenta giorni per proporre al Rettore eventuali istanze di ricasazione dei Commissari, qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del c.p.c. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricasazione dei Commissari.

Qualora le candidate e i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricasazione, tale termine cessa di decorrere anche anticipatamente.

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, e può altresì avvalersi di strumenti telematici.

Della Commissione non possono far parte i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione



per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Rettore.

Qualora alla procedura valutativa partecipasse una/un sola/o candidata/o, la Commissione potrà svolgere la valutazione nel corso di un'unica seduta.

La Commissione, con deliberazione assunta anche a maggioranza dei componenti, redige una graduatoria di merito, ponendo al primo posto la/il candidata/o più qualificata/o a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stata bandita la procedura valutativa.

Art. 8

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

La valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione.

I suddetti criteri sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>, almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione, fatta salva l'ipotesi di partecipazione di una/un sola/o candidata/o.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri, il Responsabile del Procedimento provvede a notificare l'elenco dei Candidati e delle Candidate che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura.

Contestualmente alla trasmissione del suddetto elenco, i competenti Uffici Tecnici dell'Ateneo, provvedono ad inviare a ciascun Commissario le credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Concorsi dove si trova la documentazione presentata dai Candidati e dalle Candidate, per consentirne la valutazione.

La Commissione, al termine dei lavori, esprime un giudizio in merito all'idoneità del candidato e alla conseguente chiamata quale Professore di prima fascia.

Art. 9

Termine del procedimento

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro trenta giorni decorrenti dalla data del Decreto di nomina del Rettore.

Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di quindici giorni, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 10

Accertamento della regolarità degli atti

I verbali delle sedute e i relativi allegati sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici del Rettorato da effettuarsi entro sette giorni dalla conclusione dei lavori. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, o vizi di forma, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

I verbali delle sedute e i relativi allegati verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>. Sulla medesima pagina verrà pubblicato altresì, contestualmente alla sua emanazione, il Decreto Rettorale di approvazione degli atti.

Art. 11

Proposta di chiamata

Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio della Facoltà richiedente propone al Senato Accademico la chiamata del candidato dichiarato idoneo con deliberazione motivata approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima Fascia. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla nomina in ruolo e alla presa di



servizio di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà. Qualora vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione di natura normativa o finanziaria, l'Amministrazione universitaria si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.

Art. 12

Nomina in ruolo, trattamento economico e diritti e doveri

A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, con proprio Decreto, dispone la nomina in ruolo nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego. Al vincitore spetta il trattamento economico ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.

I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di carattere giuridico del personale docente.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati, dai soggetti autorizzati al trattamento, con strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Ateneo e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato risultato vincitore. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 – ROMA.

Art. 14

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di valutazione comparativa di cui al presente bando, è il Dott. Marco Belli – Direttore Generale Vicario dell'Ateneo -, reperibile ai seguenti recapiti: tel.06/37725203 – e-mail: m.belli@unimarconi.it

Art. 15

Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>.

Art. 16

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Professori di I e di II Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.